CAMERA DEI DEPUTATI N. 3239

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BECCHETTI

Istituzione della professione di ottico optometrista

Presentata il 10 ottobre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'optometria è una disciplina ampiamente riconosciuta in numerosi Paesi europei ed extra-europei e viene esercitata dall'optometrista, che viene universalmente definito « persona che, avendo le qualifiche in optometria, rileva la misurazione degli errori di rifrazione, riconosce l'inizio di tali anomalie, adatta e fornisce apparati designati a correggere, rimedia o rileva errori della visione ». L'Unione europea ha più volte, con raccomandazioni e direttive, sollecitato i Paesi membri ad adottare misure legislative tese a facilitare chi, essendo già in possesso di titoli abilitanti alla professione rilasciati da istituti o università legalmente riconosciuti in altri Paesi, intenda svolgere tali professioni, anche se non regolarmentate fino ad oggi.

Bisogna, inoltre, considerare che in Italia tale professione non è attualmente regolamentata a differenza che in Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca, Svezia, Spagna, Grecia, Stati Uniti, Australia, Canada, India, Russia, Lettonia, Messico, Nuova Zelanda, Nigeria, Filippine, Sud Africa, Giappone e che quindi, in funzione delle aperture commerciali e del libero scambio di professioni, si potrebbero creare squilibri occupazionali sul territorio nazionale. Per tali ragioni si richiede l'approvazione di una legge che tuteli tali professionisti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione della professione di ottico optometrista).

1. È istituita e riconosciuta la professione di ottico optometrista, la quale consiste nell'attività del soggetto che esamina la rifrazione con metodi obiettivi e subiettivi, avvalendosi dei princìpi dell'ottica fisiologica, dell'optometria e delle tecniche di cui al comma 2, al fine di diagnosticare eventuali anomalie e di prescrivere le adeguate terapie e mezzi ottici e fisici di compensazione delle ametropie.

2. Nella scienza dell'optometria sono comprese le tecniche dell'ortottica, della pleottica, dell'illuminologia, dell'educazione e della rieducazione visiva, e dell'applicazione delle lenti a contatto.

3. L'attestazione di efficienza visiva rilasciata dall'ottico optometrista ha validità a tutti gli effetti di legge.

ART. 2.

(Abilitazione professionale).

1. Per esercitare la professione di ottico optometrista ai sensi dell'articolo 1, è necessaria l'iscrizione negli albi professionali regionali degli ottici optometristi, di cui all'articolo 5.

2. Per l'iscrizione agli albi regionali degli ottici optometristi sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) avere compiuto i ventuno anni;

c) essere in possesso del diplona universitario in optometria, rilasciato dalle scuole universitarie di scienze della visione

di cui all'articolo 3, o da scuole analoghe di Stati membri dell'Unione europea;

d) avere superato gli esami di Stato di abilitazione alla professione ai sensi dell'articolo 4;

e) avere la residenza o il domicilio nella regione di appartenenza.

3. Possono, altresì, essere iscritti agli albi regionali degli ottici optometristi tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, dimostrino di esercitare la professione di ottico optometrista in forza di un attestato rilasciato da un istituto di optometria, o da scuola analoga, ovvero di aver esercitato per cinque anni la professione e di essere in possesso del titolo di ottico.

4. L'esercizio della professione di ottico optometrista è incompatibile con l'esercizio di ogni altra libera professione.

5. Chiunque eserciti la professione di ottico optometrista senza essere iscritto agli albi regionali degli ottici optometristi è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000.

ART. 3.

(Istituzione del corso di diploma universitario in scienze della visione).

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, sentite le amministrazioni regionali interessate, scuole universitarie di scienze della visione abilitate a rilasciare il diploma di ottico optometrista, secondo il piano universitario nazionale.

2. Il corso di diploma universitario in optometria di cui al comma 1 è strutturato in relazione alle esigenze obiettive della popolazione, ed in conformità ai programmi ed ai piani di studi delle scuole universitarie di optometria già istituite presso le università estere, in particolare nell'ambito dell'Unione europea.

ART. 4.

(Esame di Stato per l'abilitazione professionale).

1. Ogni anno è disposto, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ottico optometrista. Tale esame si svolge in Roma e consiste in prove scritte e orali, stabilite dal regolamento di cui all'articolo 7.

2. Possono sostenere l'esame di cui al comma 1 i soggetti che, in possesso del diploma universitario in optometria, hanno svolto, con decorrenza dal conseguimento del titolo, almeno un anno di pratica professionale presso lo studio di un ottico optometrista.

3. La commissione di esame, nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con il decreto di cui al comma 1, è composta da un professore di scienze della visione, che la presiede, da due rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e da quattro optometristi iscritti agli albi professionali di cui all'articolo 5.

4. Contro i provvedimenti di negata iscrizione all'albo professionale è ammessa impugnazione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

ART. 5.

(Istituzione della Federazione nazionale degli ottici optometristi e degli albi professionali regionali).

1. È istituita la Federazione nazionale degli ottici optometristi, con sede in Roma.

2. Il regolamento di cui all'articolo 7 stabilisce le disposizioni relative al consiglio dell'ordine, alle tariffe, alla deontologia professionale e al funzionamento degli albi professionali regionali e della Federazione nazionale, nonché le norme per la prima formazione dei citati albi professio-

nali, ai quali hanno diritto di iscrizione i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 3.

ART. 6.

(Abrogazione di norme).

1. È abrogato l'articolo 12 del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, fatti salvi i diritti acquisiti.

ART. 7.

(Emanazione del regolamento di attuazione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione.

ART. 8.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.